

Il personale nel DL 90

di Arturo Bianco

www.marcoarelio.comune.roma.it – 10.7.2014

Sono molte e di grande rilievo le disposizioni del DL n. 90/2014, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che impattano sul personale delle PA. Si ricordano: il divieto di trattenimento in servizio, le nuove regole per le assunzioni a tempo indeterminato, la modifica della disciplina della mobilità, l'ampliamento della assegnazione della sede di lavoro, l'allargamento della possibilità di collocare il personale pubblico in disponibilità, il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle PA ai pensionati, l'ampliamento del numero di incarichi dirigenziali a tempo determinato, il taglio delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali, le limitazioni ai compensi per gli avvocati dipendenti e soprattutto dirigenti, l'abrogazione della possibilità per i segretari di percepire i diritti di rogito, l'abrogazione della possibilità per i dirigenti di percepire i compensi per la realizzazione di opere pubbliche e la progettazione urbanistica. Complessivamente possiamo ritenere che le nuove disposizioni alternino norme di ampliamento dei margini di flessibilità per le singole amministrazioni a tagli al trattamento economico in godimento da parte dei segretari e di alcune fasce di dirigenti.

LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Aumenta, a seguito della abrogazione del divieto di effettuare qualunque tipo di assunzione per gli enti locali che hanno superato il rapporto del 50% tra la spesa del personale e quella corrente, il numero delle amministrazioni locali che possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Aumenta la spesa che le amministrazioni possono destinare alle nuove assunzioni a tempo indeterminato: si passa infatti dal 40% degli oneri per i dipendenti cessati, al 60% per il biennio 2014/2015, allo 80% per il successivo biennio 2016/2017 ed alla copertura integrale del turn over dal 2018. Ed ancora si prevede che per determinare questo plafond le amministrazioni possano calcolare i risparmi realizzati nell'ultimo triennio e non utilizzati. In una direzione opposta va la abrogazione delle incentivazioni per le assunzioni a tempo indeterminato dei vigili (copertura integrale del turn over nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% ovvero possibilità di considerare ai fini del tetto di spesa alle assunzioni queste per il 50% del costo) sia del personale da impegnare nelle funzioni fondamentali pubblica istruzione e servizi sociali (possibilità di considerare ai fini del tetto di spesa alle assunzioni il 50% del costo).

I TAGLI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI E DEI DIRIGENTI

Viene disposta la abrogazione dei diritti di rogito dei segretari; ricordiamo che la misura di tale compenso era fissata nel 75% dell'incasso e che i segretari potevano ricevere queste somme fino al tetto del 30% del proprio stipendio annuale. Manca una disposizione transitoria. Viene abrogata la possibilità per i dirigenti tecnici di ricevere i compensi incentivanti per la realizzazione di opere pubbliche e per la adozione di strumenti urbanistici. Ricordiamo che i titolari di posizione organizzativa non sono interessati dalla abrogazione, per cui possono continuare a percepire questi compensi. Mancano disposizioni per il periodo transitorio. Viene introdotta una disciplina assai rigorosa per i compensi che possono essere erogati agli avvocati dipendenti, soprattutto ai dirigenti, in caso di successo nelle controversie in cui rappresentano l'amministrazione. Viene escluso espressamente “ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza

favorevole alle amministrazioni pubbliche”. In caso di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al 10% delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dirigenti. Questa limitazione non è stata estesa anche agli avvocati dipendenti che non sono inquadrati come dirigenti.

GLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

Gli enti locali possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 110, comma 1, del DLgs n. 267/2000, nel tetto del 30% della dotazione organica dirigenziale e, comunque, per almeno 1 unità. Non viene fissato alcun tetto per il conferimento di incarichi a tempo determinato di responsabili. Questi soggetti devono essere scelti attraverso procedure selettive pubbliche, che devono accertare “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”. Nel caso di conferimento di uno di questi incarichi a dipendenti pubblici, essi hanno diritto ad essere collocati in aspettativa per tutto il periodo di durata dell'incarico, con maturazione dell'anzianità di servizio.

I PENSIONATI

Le amministrazioni non possono conferire incarichi a pensionati. Quelli compresi sono gli incarichi di studio o di consulenza, quelli dirigenziali o direttivi e le “cariche in organi di governo delle amministrazioni”.

Il divieto si applica agli incarichi che sono conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e non si estende agli incarichi conferiti in precedenza.

LA MOBILITA'

Nella mobilità volontaria continua ad essere necessario l'assenso dell'ente da cui si dipende. Gli enti devono rendere preventivamente nota la volontà di ricorrere a questo istituto attraverso la pubblicazione per almeno 30 giorni sul sito internet dell'ente. Nel bando devono essere anche indicati i criteri che verranno utilizzati per le selezioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica è impegnato ad attivare uno specifico portale in cui raccogliere le domande e le offerte ed a predisporre una tabella di equiparazione tra i profili, le categorie e le posizioni di progressione economica tra tutti i comparti del pubblico impiego. Viene aumentata la flessibilità offerta alle PA nella utilizzazione del proprio personale. SI stabilisce che per unità produttiva si debbano intendere tutte le sedi della amministrazione che sono collocate nello stesso comune e quelle che hanno sede entro un raggio di 50 km di distanza. Si possono intendere come stessa unità produttiva anche quelle di altre PA che hanno sede nello stesso comune o in altro, sempre entro il raggio massimo di 50 km. Segnaliamo la esplicita indicazione per cui non è necessario il consenso del dipendente per la utilizzazione in una sede che rientri nelle condizioni di cui appena detto.